

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELL'ASSOCIAZIONE "STORICI SBANDIERATORI DELLE CONTRADE DI CORI – ENTE DEL TERZO
SETTORE"**

L'anno duemila ventisei, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 15,00 in Cori (LT), presso la sede legale dell'Associazione in Via Cavour n. 90, si è riunita in sede ordinaria l'Assemblea degli associati dell'Associazione "Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori – Ente del Terzo Settore", regolarmente convocata ai sensi dello Statuto sociale.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. **Zampini Marco**, nato a Cori (LT) il 13/09/1994, codice fiscale **ZMPMRC94P13D003D**, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata convocata mediante avviso inviato agli associati con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto;
- sono presenti, in proprio o per delega, n. 49 associati aventi diritto di voto, su n.61 associati complessivi aventi diritto di voto;
- l'assemblea è pertanto validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente nomina quale Segretario verbalizzante il Sig. **Vittori Cristiano**, nato a Velletri (RM) il 14/01/2000, codice fiscale **VTTCT00A14L719I**, che accetta.

Il Presidente quindi dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame e approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione "Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori – Ente del Terzo Settore", come evidenziate nel testo di Statuto sottoposto all'Assemblea, in particolare con riferimento:
 - all'adeguamento dello Statuto alla disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS);
 - all'indicazione delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse, ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
 - alla disciplina degli organi sociali, del patrimonio, del bilancio e di ogni altra clausola oggetto di modifica, così come riportato nel testo statutario evidenziato.



- alla necessità di tali modifiche ai fini della presentazione della domanda di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra all'Assemblea il testo aggiornato dello Statuto, soffermandosi in particolare sulle clausole modificate, così come individuate nel documento sottoposto agli associati e contrassegnate con evidenziazione in giallo, precisando che tali modifiche risultano necessarie per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Si apre la discussione; intervengono alcuni associati che formulano osservazioni e richieste di chiarimento, alle quali il Presidente risponde dando lettura degli articoli interessati e spiegando il contenuto e le finalità delle modifiche e il loro collegamento con la procedura di iscrizione al RUNTS.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di approvazione del nuovo testo di Statuto.

L'Assemblea, con votazione per alzata di mano, delibera:

- di **approvare integralmente** il nuovo testo di Statuto dell'Associazione "Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori – Ente del Terzo Settore", nel quale sono riportate le modifiche evidenziate in giallo rispetto al precedente testo statutario, modifiche che vengono espressamente dichiarate necessarie ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- di **autorizzare il Presidente** del Consiglio Direttivo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, ivi compresa la presentazione della domanda di iscrizione dell'Associazione al RUNTS e il deposito/comunicazione del nuovo Statuto agli uffici competenti, nonché ogni altro adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Risultato della votazione:

- Voti favorevoli all'unanimità

Constatato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che l'Assemblea ha approvato le modifiche statutarie come sopra riportato e allega al presente verbale lo Statuto.

Passando al punto "Varie ed eventuali", non essendovi altri interventi né ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,30

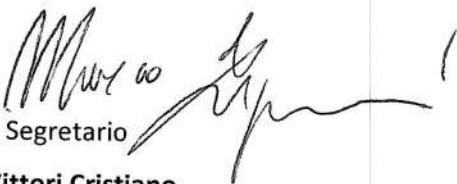


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Cori, 24/01/2026

Il Presidente dell'Assemblea

Zampini Marco



Il Segretario

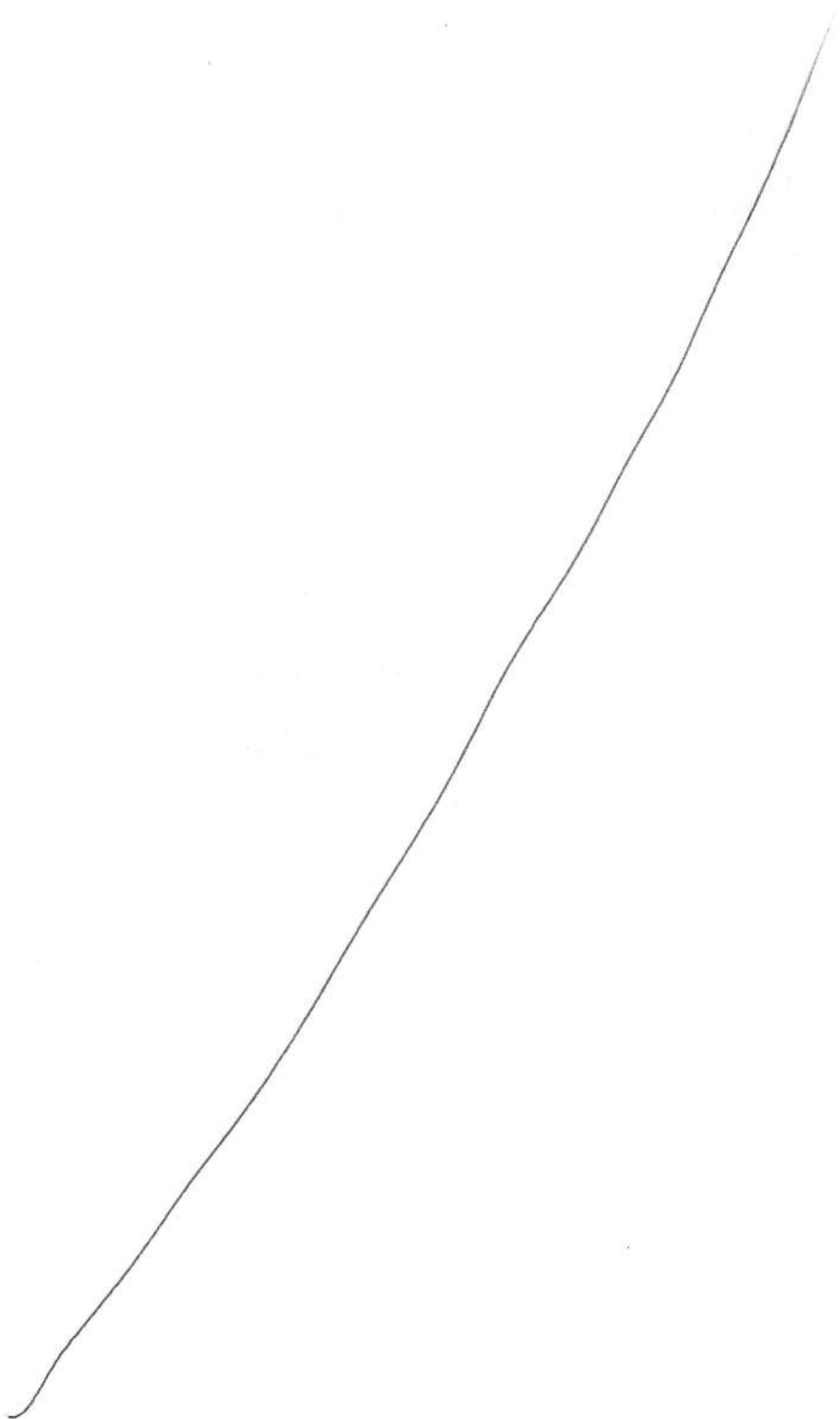
Vittori Cristiano



oma



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA U.T. di VELLETRI	
N.	22
Serie	3
Data	26/01/2026
REGISTRATO CON EURO FIRENTE	
Cnh	



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE

Statuto dell'Associazione riconosciuta

"Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori - Ente del Terzo settore"

Art. 1

(Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione denominata "Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori - Ente del Terzo settore", in forma abbreviata "Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori ETS", ha sede nel Comune di Cori, (d'ora in avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

1.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.3 L'associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell'iscrizione nella sezione competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, da tale momento, utilizza in ogni atto, corrispondenza e segno distintivo la denominazione contenente l'acronimo (ETS).

1.4 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Scopo e attività)

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, in particolare:

- Rappresentare la tradizione del gioco della bandiera della città di Cori, diffondere il nome sia in Italia sia all'estero;
- Agevolare in tutti i soci dell'associazione, la conoscenza di nuovi popoli e nuove culture;
- Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni interessati, manifestazioni folcloristiche attinenti agli intenti dell'associazione stessa.
- Promuovere e organizzare occasioni d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile. Valorizzare la cultura e la conoscenza del Made in Italy attraverso la promozione di iniziative e manifestazioni.
- L'associazione persegue anche lo scopo di promuovere attività permanenti, organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi all'aperto, attività di comunicazione, pubblicazioni, svolgere attività di ricerca, studio ed approfondimento, organizzare e promuovere corsi di formazione sui temi definiti che siano in linea con le finalità

dell'associazione stessa.

- Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta idonea alla missione e potrà anche erogare borse di studio a favore di giovani per perseguire gli obiettivi indicati.
- Tra le finalità verrà perseguita la promozione sociale, diffusione e valorizzazione della conoscenza dell'ambiente, della storia, della cultura della città di Cori nel mondo, promuovendo forme di scoperta del territorio sia a livello nazionale che internazionale.

2.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di rimborso spese, scambio di beni e servizi o dietro pagamento se i richiedenti di esibizioni folcloriche non siano associati del gruppo.

2.3 L'Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale: organizzazione di eventi culturali, sportivi o che coinvolgano i membri dell'associazione, nonché eventi che mirino alla valorizzazione del territorio e il tramandare il bagaglio culturale dell'associazione. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

2.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 3

(Associati)

3.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

Sono previste 2 categorie di associati:

- Ordinari: aventi diritto al voto in occasione di elezioni del consiglio direttivo
- Onorari: non aventi diritto al voto in occasione di elezioni del consiglio direttivo, versano la quota annua sociale ma non partecipano attivamente alla vita del gruppo, devono aver avuto un trascorso da soci ordinari

3.3 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

3.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni

prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.5 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa pari a 25€. Le quote associative sono versate entro il 28 febbraio. ed il loro importo può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 4

(Ammissione degli Associati)

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

4.6 La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la podestà.

Art. 5

(Recesso ed esclusione dell'associato)

5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del

Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;

- comportamento o azioni che arrechino danni morali, materiali ed all'immagine dell'associazione verrà sottoposto a procedimento disciplinare, verrà ammonito e successivamente sospeso. Tali ammonizioni e sospensioni sono comminate a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, o se di natura grave fino all'espulsione commissionata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;

Sono altresì organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 7

(Assemblea degli Associati)

7.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli



associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata, posta elettronica o tramite programmi di messaggistica istantanea a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8
(Consiglio direttivo)



8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti pari a 9 (nove). Il Consiglio direttivo è eletto dai soci ordinari dell'Associazione tramite votazioni scritte con opportuna lista unica. Possono candidarsi alle elezioni del consiglio direttivo gli associati ordinari maggiori di 18 anni di età, possono votare alle elezioni del consiglio direttivo gli associati ordinari maggiori di 18 anni di età; è ammessa una sola delega per socio in sede di votazione del nuovo consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo si insedia il 1° dicembre successivo alla seduta elettiva e dura in carica 3 anni. Nel periodo compreso tra il rinnovo delle cariche e la scadenza del mandato il Consiglio direttivo svolge mansioni di ordinaria amministrazione. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili. Per la prima volta il Consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e dura in carica fino alla convocazione della prima assemblea.

8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente e il Segretario Economo che compongono l'Ufficio di Presidenza ed affida incarichi specifici per i vari settori logistici. Il presidente viene eletto dal consiglio direttivo a maggioranza semplice, può essere ricoprire tale carica al massimo per 2 mandati interi consecutivi. Potrà essere rieletto dopo aver saltato una legislatura.

8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

8.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili per un massimo di 20 mandati.

8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per 4 volte consecutive, in assenza di giustificato motivo.

8.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono

a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

Tale nuovo membro sarà costituito dalla persona in ordine di graduatoria compilata in base alle precedenti elezioni, in caso di parità di voti accederà colui che ha più anni di attività di gruppo.

8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da 3 consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante i canali telematici e di messaggistica istantanea, in alternativa lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della riunione, ridotti a 1 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

8.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

8.13 Il Presidente Onorario viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'associazione.

Il Presidente Onorario rappresenta l'associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

Viene riconosciuta la carica di presidente onorario al Sig. Tamburo Luigi.

Art. 9

(Presidente del Consiglio direttivo)

9.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in

giudizio.

9.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 10

(Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

10.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

10.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di 10 mandati.

10.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

10.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11

(Revisione legale dei conti)

11.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12

(Patrimonio)

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

12.4 La composizione ed il valore del patrimonio iniziale già indicati nell'atto costitutivo, sono indicate le azioni a tutela dell'integrità del patrimonio ove questo diminuisca di oltre un terzo ai sensi dell'art. 22 co. 5 del DLgs. 117/2017, è indicata la possibilità di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss. c.c.

12.5 Il patrimonio è altresì formato dalle immobilizzazioni materiali del gruppo quali costumi e strumenti nonché materiale di manutenzione ed arredo della sede sociale. Il materiale è di esclusiva proprietà del gruppo e va custodito nella sede sociale.

Art. 13

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

13.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

13.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 14

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro

unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

